|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

(GU n.45 del 23-2-2020)

Vigente al: 23-2-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30

gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di

sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento

dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della

sanita';

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del

predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o

nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale

non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un

caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'

interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita'

competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione

epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche

le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da

parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o

nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,

di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,

anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se

svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole

di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'

scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,

salvo le attivita' formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e

degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle

disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali

istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle

istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul

territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la

disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo

23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di

personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza

attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi

confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto

ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come

identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di

comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione

dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a

comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della

misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi

commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';

k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici,

degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici

essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.

146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli

esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia

condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o

all'adozione di particolari misure di cautela individuate

dall'autorita' competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto

di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e

nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico

locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai

provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a

esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica

utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita'

domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita'

lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'

lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori

del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in

ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del

lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 2

Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorita' competenti possono adottare ulteriori misure di

contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la

diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui

all'articolo 1, comma 1.

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della

salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,

il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri

competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni

competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola

regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della

Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino

il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema

necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono

essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e

urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato

rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e'

punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro

dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle

Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i

competenti comandi territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono

dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del

presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo

preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci,

esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e

21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza

sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31

gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e'

incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo

per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della

protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,

che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera

b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata

attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |